

PRESENTATO IL RICORSO CONTRO IL NUOVO ISEE AL TAR DEL LAZIO L'UDIENZA DI MERITO È FISSATA PER IL 19 NOVEMBRE

L'Associazione promozione sociale (Aps) e l'Unione per la tutela delle persone con disabilità intellettiva (Utim), facenti parte del Csa – Coordinamento sanità e assistenza tra i movimenti di base, hanno presentato ricorso al Tar del Lazio contro il nuovo Isee, Indicatore della situazione economica equivalente (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013).

Il Tribunale amministrativo nell'udienza per la sospensiva del provvedimento che si è svolta a Roma il 14 maggio ha disposto di affrontare la questione nel merito, fissando l'udienza al 19 novembre 2014.

Le associazioni hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale in merito all'articolo 5 del decreto legge 201/2011, convertito con la legge 214/2011, poiché essa delega alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'emissione di un regolamento che disciplini l'Isee senza stabilire norme generali regolatrici della materia e criteri direttivi sufficientemente dettagliati, fornendo una sorta di "delega in bianco" alla Presidenza del Consiglio (e quindi neppure al Governo nella sua interezza) per disciplinare un materia riservata, in base alla lettera *m*) 2° comma dell'articolo 117 della Costituzione, alla competenza esclusiva del legislatore statale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013, secondo il ricorso delle associazioni, è poi illegittimo in quanto è stato pubblicato soltanto il 24 gennaio 2014, al di là dei termini perentori fissati dall'articolo 5 del decreto legge 201/2011 che prevedeva la sua emissione entro il 31 maggio 2012.

Il nuovo Isee, imponendo contributi economici ai congiunti degli utenti anziani, viola, come riportato nel ricorso, anche l'articolo 23 della Costituzione che sancisce che «*nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge*» e non certo attraverso un regolamento amministrativo, com'è nel caso del nuovo indicatore della situazione economica equivalente.

La valutazione della situazione economica dovrebbe tenere conto della situazione del solo

richiedente le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria domiciliari, semi-residenziali e residenziali. Il nuovo Isee prevede negativamente, invece, che venga tenuto conto della situazione economica dell'intero nucleo familiare del richiedente: si tratta di persone colpite da patologie e/o da handicap gravemente invalidanti che causano la non autosufficienza, quindi soggetti che necessitano di interventi sanitari e socio-sanitari e non di pura badanza e assistenza. In merito, le associazioni sostengono che il nuovo Isee viola gli articoli 32 (le prestazioni sanitarie sono gratuite per gli indigenti) e 38 (compete allo Stato il mantenimento dei cittadini sprovvisti di mezzi per vivere e degli inabili al lavoro) della Costituzione, che stabiliscono che sia lo Stato a dover assicurare la tutela della salute e l'assistenza ai privi di mezzi e non i parenti. Chi è infatti più indigente di un disabile non autosufficiente, anziano malato cronico o persona colpita da morbo di Alzheimer o altre forme di demenza senile che ha versato tutta la sua capacità economica calcolata dall'Isee per la quota alberghiera delle prestazioni socio-sanitarie?

Altro nodo critico contestato dalle associazioni al Tar è quello che riguarda l'indennità di accompagnamento, considerata dall'Isee come reddito, invece che, com'è in realtà e come è definito dalla legge 18/1980, somma finalizzata a fornire al soggetto disabile le risorse occorrenti (ampiamente sottostimate nel caso dei disabili gravi non autosufficienti) per affrontare le maggiori spese, in ragione delle proprie menomazioni, rispetto alle persone che ne sono prive.

Nei confronti degli anziani malati cronici non autosufficienti e delle persone colpite da demenza senile (persone che non solo sono malate, ma anche disabili) ricoverate in strutture residenziali il regolamento impugnato è anche discriminatorio: per stabilire l'Isee di questi malati viene considerato non solo l'intero nucleo familiare, ma anche una quota dei redditi dei figli non inclusi nel nucleo familiare, maggiorenni, non conviventi o residenti all'e-

sterio. L'istituzione di questa componente aggiuntiva non si applica, paradossalmente, «quando risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici». Il che rappresenta un immotivato premio, con un rilevante "sconto" sull'Isee, per i figli che abbandonano i genitori, mentre è una vessazione per quelli che non si disinteressano dei genitori.

Sempre in materia di rapporti familiari, l'Isee dovrebbe considerare, e non lo fa, che tutti i cittadini sono tenuti alla quota di mantenimento nei confronti del coniuge, dei figli e degli altri discendenti che siano sprovvisti di risorse proprie e che tale quota dovrebbe essere sottratta al computo dell'Isee prima di determinare la situazione economica di colui che richiede le prestazioni e del suo nucleo familiare. L'Isee, infine, non prevede alcun adeguamento del valore delle franchigie al costo della vita, secondo le rivalutazioni Istat e assegna alla casa d'abitazione un valore abnorme (valutato sul valore catastale ai fini Imu che è il 60% in più del vecchio valore Ici) considerandolo come

"reddito disponibile", il che potrà determinare situazioni in cui al soggetto anziano malato cronico o disabile non autosufficiente vengono richieste somme per il pagamento delle prestazioni di cui lui di fatto non dispone.

L'Anci chiede il rinvio

Intanto, il Presidente dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani, Piero Fassino, ha chiesto in una lettera indirizzata al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Giuliano Poletti, di «*valutare la possibilità di un congruo rinvio dell'emanazione del provvedimento recante la rinnovata modulistica Isee, previsto per fine maggio, in modo da consentire alle amministrazioni locali di definire con attenzione e puntualità i nuovi regolamenti, soprattutto per raggiungere l'obiettivo di migliorare l'equità nell'accesso alle prestazioni agevolate*». Nella lettera dell'Anci è stata sottolineata anche «*la necessità di dover attendere, in alcune realtà, i provvedimenti regionali per l'adeguamento al nuovo Isee delle modalità di erogazione di prestazioni afferenti all'area socio-sanitaria, in quanto tali provvedimenti condizionano le modalità di erogazione delle connesse prestazioni comunali*».

PENSIONI RICCHE (superiori a 90mila euro lordi all'anno)

Dati totali e per classe di importo (*)

Classe	Importo mensile (euro)	Numero pensionati
8a	6.734-8.658	33.055
8b	8.659-10.101	7.577
8c	10.102-12.506	5.576
8d	12.507-14.911	1.872
8e	14.912-16.835	602
8f	16.836-23.088	617
8g	23.089 => ?	341
	TOTALE	49.640

(*) Tabella ripresa da "Rapporto sul Welfare 2012-2013" del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (aprile 2014)